

REGOLAMENTO (CE) N. 834/2004 DELLA COMMISSIONE
del 28 aprile 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio elenca le specie animali e vegetali il cui commercio è soggetto a restrizioni o a controlli. Tali elenchi comprendono le liste riportate negli allegati della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (di seguito: «la convenzione CITES»).
- (2) L'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio comprende le specie elencate nell'appendice I della convenzione per le quali gli Stati membri non hanno avanzato riserve: *Varanus nebulosus* deve pertanto figurare in tale allegato.
- (3) Le modifiche dell'appendice III della convenzione, approntate a norma dell'articolo XVI della convenzione medesima, devono essere riprese nell'allegato C del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio e nelle «Note sull'interpretazione degli allegati A, B, C e D». In particolare, è necessario includere l'Argentina, l'Australia, l'Indonesia, il Messico, la Nuova Zelanda e il Perù tra gli Stati di origine delle specie che figurano nell'appendice III della convenzione.
- (4) L'annotazione relativa ad alcune specie di corallo deve essere modificata per includere alcuni termini della risoluzione CITES conf. 11.10 relativi alle definizioni di sabbia corallina e di frammenti di corallo, in conformità della definizione di «esemplari» data all'articolo 2, lettera

t) del regolamento (CE) n. 338/97; l'annotazione relativa ad *Aloe* spp. deve fare espressamente riferimento alle specie incluse nell'allegato A; l'annotazione relativa a *Guaicum* spp. deve essere modificata per designare le parti e i prodotti derivati stabiliti durante la 12^a conferenza.

- (5) In base ai criteri stabiliti all'articolo 3, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CE) n. 338/97, il gruppo di consulenza scientifica ha stabilito che determinate specie devono essere eliminate dall'elenco degli animali la cui importazione nella Comunità è soggetta a monitoraggio in considerazione delle quantità interessate e che invece determinate altre specie devono essere aggiunte a tale elenco.
- (6) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 338/97.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il commercio della flora e della fauna selvatiche istituito a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 338/97,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 è modificato come specificato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2004.

Per la Commissione
Margot WALLSTRÖM
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1497/2003 della Commissione (GU L 215 del 27.8.2003, pag. 3).

ALLEGATO

L'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 è modificato come segue.

- 1) Nelle «Note sull'interpretazione degli allegati A, B, C e D» sono inserite le voci seguenti alla nota n. 9:
 - a) «AR (Argentina)» e «AU (Australia)» prima della voce «BO (Bolivia)»;
 - b) «ID (Indonesia)» dopo la voce «IN (India)»;
 - c) «MX (Messico)» dopo la voce «MU (Mauritius)»;
 - d) «NZ (Nuova Zelanda)» e «PE (Perù)» dopo la voce «NP (Nepal)».

- 2) La colonna denominata «allegato A» è modificata come segue:

il regno animale (FAUNA), tipo: CHORDATA, classe: REPTILIA, ordine: SAURIA è modificato come segue:
in riferimento alla famiglia «Varanidae», la voce «Varanus nebulosus» è inserita dopo la voce «Varanus komodoensis».

- 3) La colonna denominata «allegato B» è modificata come segue:
 - a) nel regno animale (FAUNA)

tipo: CNIDARIA, le parole «(I fossili non sono soggetti alle misure del regolamento)» sono sostituite sempre dal testo seguente:

«Non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento:

Fossili

Sabbie coralline ovvero materiale consistente in tutto o in parte in frammenti finemente tritutati di corallo morto di diametro non superiore ai 2 mm e che può tra l'altro contenere resti di Foraminifera, conchiglie di molluschi e crostacei e alghe coralline.

Frammenti di corallo (compresi frantumi e pietrisco), ovvero frammenti incoerenti di corallo morto spezzati o a forma di dita e di altro materiale compresi tra i 2 e i 30 mm di diametro.»

 - b) il regno vegetale (FLORA) è modificato come segue:
 - i) in riferimento alla famiglia «LILIACEAE», il testo tra parentesi dopo la voce «Aloe spp.» è sostituito dal testo seguente:

«Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e ad eccezione dell'Aloe vera; denominato altresì Aloe barbadensis, che non è inclusa negli allegati del presente regolamento) #1»
 - ii) in riferimento alla famiglia «ZYGOPHYLLACEAE», la voce «Guaiacum spp. #1» è sostituita da «Guaiacum spp. #2».

- 4) Nella colonna denominata «Allegato C», in riferimento alla FAUNA, è aggiunto il testo seguente prima del tipo CNIDARIA:

«Tipo: ECHINODERMATA

Classe: HOLOTHUROIDEA

Ordine: ASPIDOCHIROTIDA

Famiglia: Stichopodidae

Isostichopus fuscus (sinonimo: Stichopus fuscus) (III EC)»

- 5) La colonna denominata «allegato D» è modificata come segue:
 - a) il regno animale (FAUNA), tipo: CHORDATA, classe: REPTILIA, ordine: SAURIA è modificato come segue:
 - i) in riferimento alla famiglia «Gekkonidae», la voce «Geckolepis maculata» è soppressa;
 - ii) in riferimento alla famiglia «Agamidae», la voce «Acanthosaura armata» è soppressa;

- iii) in riferimento alla famiglia «Cordylidae», le voci «Zonosaurus laticaudatus» e «Zonosaurus madagascariensis» sono soppresse;
 - iv) in riferimento alla famiglia «Scincidae», le voci «Tiliqua gerrardii», «Tiliqua gigas» e «Tiliqua scincoides» sono soppresse;
- b) l'ordine SERPENTES è modificato come segue:
- i) in riferimento alla famiglia «Xenopeltidae», la voce «Xenopeltis unicolor §1» è soppressa;
 - ii) in riferimento alla famiglia «Acrochordidae», la voce «Acrochordus granulatus §1» è soppressa;
 - iii) in riferimento alla famiglia «Colubridae», sono soppresse le voci seguenti:
 - Ahaetulla prasina §1
 - Boiga dendrophila §1
 - Enhydris chinensis §1
 - Enhydris enhydris §1
 - Enhydris plumbea §1
 - Rhabdophis chrysargus §1
 - Zaocys dhumnades §1
 - iv) in riferimento alla famiglia «Elapidae», sono soppresse le voci seguenti:
 - Bungarus candidus §1
 - Laticauda colubrine §1
 - Laticauda crockery §1
 - Laticauda laticaudata §1
 - Laticauda schisorhynchus §1
 - Laticauda semifasciata §1
 - v) in riferimento alla famiglia «Hydrophiidae», sono soppresse le voci seguenti:
 - Hydrophis atriceps §1
 - Hydrophis belcheri §1
 - Hydrophis bituberculatus §1
 - Hydrophis brookii §1
 - Hydrophis caeruleus §1
 - Hydrophis cantoris §1
 - Hydrophis coggeri §1
 - Hydrophis cyanocinctus §1
 - Hydrophis czeblukovi §1
 - Hydrophis elegans §1
 - Hydrophis fasciatus §1
 - Hydrophis geometricus §1
 - Hydrophis gracilis §1
 - Hydrophis inornatus §1
 - Hydrophis klossi §1
 - Hydrophis lamberti §1
 - Hydrophis lapemoides §1
 - Hydrophis macdowellii §1
 - Hydrophis mamillaris §1
 - Hydrophis melanocephalus §1
 - Hydrophis melanosoma §1
 - Hydrophis obscurus §1
 - Hydrophis ornatus §1
 - Hydrophis pacificus §1
 - Hydrophis parviceps §1
 - Hydrophis semperi §1
 - Hydrophis spiralis §1
 - Hydrophis stricticollis §1
 - Hydrophis torquatus §1
 - Hydrophis vorisi §1.
- c) nel regno vegetale (FLORA), è inserita la voce seguente prima della famiglia «PORTULACACEAE»:
«Famiglia: PEDALIACEAE Harpagophytum spp. (Artiglio del diavolo)»
-